



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Prot. 4858

ORDINANZA n. 47 del 18/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

DATO CHE a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato prima al 15.10.2020 e, successivamente, alla data del 31.01.2021;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Decreti Legge: - 26.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 05.03.2020, n. 13;
- 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24.04.2020, n. 27;
- 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in L. 22.05.2020, n. 35;
- 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. 06.06.2020, n. 41;
- 08.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 05.06.2020, n. 40;
- 30.04.2020, n. 28, convertito con modificazioni in L. 25.06.2020, n. 70;
- 10.05.2020, n. 30, convertito con modificazioni in L. 02.07.2020, n. 72;
- 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74;
- 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;
- 30.07.2020, n. 83, convertito con modificazioni in L. 25.09.2020, n. 124;
- 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13.10.2020, n. 126;
- 07.10.2020, n. 125;

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), attuativi del D.L. 26.02.2020, n. 6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, adottati in date: 25 febbraio, 1-4-8-9-11-22 marzo, 01-10-26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 14 luglio, 7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;

RICHIAMATA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 16.11.2020;

DATO CHE allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, da ultimo dall'art. 1 comma 2, DPCM 03.10.2020;



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

CONSIDERATO il costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale, in particolare si registrano al momento 28 casi di positività e diverse persone in quarantena domiciliare;

VISTO CHE nonostante le misure adottate a livello nazionale e regionale e il continuo controllo messo in campo delle forze dell'ordine purtroppo si registrano ancora casi di assembramento in particolari momenti e orari della giornata e in concomitanza di alcuni eventi;

DATO CHE tra questi eventi il mercato settimanale del venerdì, richiamando molti cittadini, dal territorio e in particolare anche dalle contrade tollesi, nonostante le misure di contenimento anti covid rappresenta un'occasione di assembramento e di raggruppamento di persone;

VISTO CHE il mercato settimanale si svolge per buona parte in Piazza della Liberazione, Piazza Nassiriya e sul corso principale che per la misura ridotta e per le tante traverse laterali non consentono un sostenibile ed efficace controllo degli accessi e delle modalità di affluenza ai banchi vendita;

VISTA anche l'allegata relazione della Polizia Locale di Tollo che sottolinea la particolare difficoltà di assicurare il controllo, nel rispetto delle norme anti assembramento, su tutta la estensione del mercato vista anche la particolare struttura del percorso;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

ORDINA

- 1) la sospensione delle attività commerciali del mercato settimanale del venerdì, riferito a tutti i settori merceologici;
- 2) che la presente ordinanza entri in vigore dal 20 novembre 2020 e che sia valida sino al 03 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti;

STABILISCE

1. che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
2. la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Chieti;



COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*



**Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo**

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

- Questura di Chieti;
- Polizia Locale Tollo;
- Caserma Carabinieri Tollo;

AVVERTE CHE

- l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del medesimo.



IL SINDACO

(Dott. Angelo Radica)

